



Camera di Commercio
Mantova



Statuto



Lo Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Mantova, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 12 maggio 2005 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 4 del 26 aprile 2006 e n. 13 del 30 novembre 2007, è stato sottoposto a revisione con Deliberazione del Consiglio n. 12 del 19 dicembre 2013 e modificato all'art. 20, comma 2 con Deliberazione di Consiglio n. 11 del 18 dicembre 2014.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI

- Art. 1 – Natura e finalità
- Art. 2 – Sede ed emblema
- Art. 3 – Funzioni
- Art. 4 – Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 – Pari opportunità
- Art. 6 - Sistema camerale
- Art. 7 – Potestà statutaria e regolamentare

CAPO II - STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 8 - Partecipazione a società, consorzi ed altri organismi
- Art. 9 - Istituti della programmazione negoziata
- Art. 10 – Osservatori e Istituti di partecipazione

TITOLO II ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 11 – Organi camerale

CAPO II - IL CONSIGLIO

- Art. 12 – Composizione e durata del Consiglio
- Art. 13 – Costituzione e scioglimento del Consiglio
- Art. 14 – Competenze e funzioni del Consiglio
- Art. 15 – Funzionamento del Consiglio
- Art. 16 – Cessazione dalla carica di Consigliere
- Art. 17 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 18 – Commissioni consiliari
- Art. 19 – Regolamento consiliare

CAPO III – LA GIUNTA

- Art. 20 - Composizione e durata della Giunta
- Art. 21 – Competenze e funzioni della Giunta
- Art. 22 – Funzionamento della Giunta
- Art. 23 – Cessazione dalla carica di membro di Giunta
- Art. 24 – Decadenza della Giunta
- Art. 25 – Regolamento della Giunta

CAPO IV – IL PRESIDENTE

- Art. 26 - Competenze e funzioni del Presidente
- Art. 27 – Cessazione dalla carica di Presidente
- Art. 28 - Il Vice Presidente

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 29 - Composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 30 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 31 - Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO VI – CONSULTA DELLE PROFESSIONI

- Art. 32 – Istituzione e composizione della Consulta
- Art. 33 – Funzioni della Consulta
- Art. 34 – Funzionamento della Consulta

TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 35 - Indirizzo politico-amministrativo e gestione

CAPO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Art. 36 – Segretario Generale
- Art. 37 – Dirigenti
- Art. 38 – Personale
- Art. 39 – Organismo Indipendente di Valutazione
- Art. 40 - Gestione finanziaria e patrimoniale

TITOLO IV AZIENDE SPECIALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 41 – Costituzione e finalità delle aziende speciali

Art. 42 – Indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

CAPO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 43 – Organi delle aziende speciali

Art. 44 – Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende speciali

Art. 45 - Funzionamento delle aziende speciali

Art. 46 – Mezzi finanziari delle aziende speciali

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Albo camerale e pubblicazione degli atti

Art. 48 – Pubblicità ed entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

Art. 49 – Adozione dei regolamenti

Art. 50 – Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI

Art.1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, istituita in base all'editto imperiale del 24 luglio 1786 con il nome di Camera Mercantile e di seguito denominata Camera di Commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese e per l'economia locale. In particolare la Camera di Commercio opera al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio, coordinando e sostenendo iniziative volte a favorire la modernizzazione e la competitività delle imprese, tutelare i bisogni e gli interessi delle imprese e dei consumatori, favorire l'affermazione della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di iniziativa economica.
3. La Camera di Commercio valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento con azioni svolte anche a livello sovraprovinciale e ne favorisce l'apertura ai mercati nazionali e internazionali e l'inserimento nel mercato globale avvalendosi degli strumenti delle reti camerali nazionali, europee ed internazionali, nonché della collaborazione con le altre strutture delle istituzioni e del mercato, in special modo nell'ottica della realtà e dello sviluppo dell'Unione Europea.

Art. 2

Sede ed emblema

1. La Camera di Commercio ha sede a Mantova.
2. L'emblema della Camera di Commercio è costituito dall'immagine del capitello in marmo della colonna dell'antica Universitas Mercatorum sita in piazza Broletto corredata dalla scritta Universitas Mercatorum e integrata dal segno identificativo del Sistema camerale, composto da una "C" di "Camere di Commercio" ed una "I" di "Italia" che si allungano e si fondono a formare la prua di una nave, all'interno della quale è inserita la denominazione Camera di Commercio di Mantova.



Art. 3

Funzioni

1. La Camera di commercio svolge i compiti che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. La Camera di commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dell'economia locale, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali nonché, singolarmente o in forma associata, le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle regioni, ed i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali.
3. La Camera di Commercio in particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) promozione del territorio e dell'economia locale al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
 - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
 - j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
 - k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
 - l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

La Camera di commercio inoltre svolge funzioni di promozione del patrimonio enogastronomico, artistico, ambientale, e culturale in chiave di sviluppo turistico.

4. La Camera di commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
5. La Camera di commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità, pubblicità e trasparenza, nonché a quello della massima semplificazione delle procedure.
2. La Camera di Commercio, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, con le altre pubbliche amministrazioni, con le imprese e con altri soggetti pubblici o privati che ne abbiano interesse.
3. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le pubbliche istituzioni, con le rappresentanze associative dell'impresa, del lavoro, delle professioni, con gli istituti di credito, con il sistema delle imprese e del mercato, nonché con le strutture e i soggetti economici e sociali presenti sul territorio.
4. La Camera di Commercio nella sua azione per lo sviluppo del sistema delle imprese ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza e dell'autoregolazione del mercato, opera per la crescita dell'economia locale, ispirando la sua attività alla promozione dei valori dell'impresa, del lavoro, delle professioni e dei consumatori.

Art. 5

Pari opportunità

1. La Camera di commercio ispira la propria azione a tutti i livelli – politico, amministrativo e gestionale – al principio della parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne.
2. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
3. E' assicurata la presenza di componenti di entrambi i generi negli organismi di nomina o designazione camerale e comunque ogni qualvolta la Camera di commercio provveda alla designazione di almeno due rappresentanti.

Art. 6

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e dalla rete europea ed internazionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di commercio italiane ed estere in forma reticolare, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza, ciò anche attraverso l'utilizzo delle aziende e delle strutture del sistema camerale o da esso partecipate.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che rappresenta gli interessi generali del sistema camerale italiano, e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia, che assicura il coordinamento delle Camere lombarde e ne cura i rapporti con la Regione. La Camera di commercio può avvalersi dell'Unione Regionale per l'esercizio, anche congiunto con altri enti camerali lombardi, di propri compiti e funzioni.

Art. 7

Potestà statutaria e regolamentare

1. La Camera di commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e l'esercizio delle sue funzioni.
3. Lo Statuto è adottato con deliberazione del Consiglio camerale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
Le modifiche statutarie sono approvate con le modalità e la maggioranza previste per l'approvazione dello Statuto. La deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a revisione in caso di incompatibilità con norme di legge ovvero può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o della maggioranza dei componenti il Consiglio.
5. I regolamenti sono adottati dall'organo competente in conformità con la legge e con lo Statuto e sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le relative modifiche ed integrazioni sono approvate con le modalità e la maggioranza previste per l'approvazione.

CAPO II – STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8

Partecipazione a società, consorzi ed altri organismi

1. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e dell'economia locale, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, consorzi aventi personalità giuridica, associazioni, fondazioni ed altri organismi, secondo le norme di legge.
2. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
3. I rappresentanti designati o nominati dalla Camera di Commercio presso organismi esterni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione dei soggetti partecipati. Essi devono informare la Giunta sulla gestione degli organismi esterni e sui progetti di sviluppo.

Art.9

Istituti della programmazione negoziata

1. La Camera di Commercio promuove e partecipa alla definizione e alla realizzazione delle politiche di sviluppo territoriali attivando le necessarie forme di cooperazione attiva con tutti i soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati.
2. La Camera di Commercio, al fine di promuovere lo sviluppo economico della circoscrizione territoriale di riferimento, promuove e partecipa ad accordi di programma, a patti territoriali, a contratti d'area e ad altri strumenti previsti dalla programmazione negoziata, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.
3. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia provinciale, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, promovendo e partecipando, a tale scopo, ad apposite conferenze di servizi.
4. La Camera di Commercio inoltre promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
5. La Camera di Commercio, in tutte le procedure che coinvolgono operatori economici e parti sociali, adotta metodi di consultazione onde favorire l'emergere di

soluzioni concordate e non conflittuali.

Art. 10

Osservatori e Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni, promuove la partecipazione delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale.
2. La Camera di Commercio istituisce Osservatori su temi di interesse economico della provincia che richiedono una analisi permanente delle situazioni e dei problemi, nonché valutazioni e proposte ai vari livelli istituzionali. Gli Osservatori sono organismi informali con funzioni di monitoraggio e proposta, cui possono partecipare le altre istituzioni interessate, le rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.

TITOLO II

ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 11

Organi camerale

1. Gli organi della Camera di Commercio sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 12

Composizione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova è composto da ventotto consiglieri di cui:
 - n. 25 consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, della cooperazione, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e di altri eventuali settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

- n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti.

La ripartizione dei consiglieri tra i settori economici è definita nell'allegato A) al presente Statuto.

2. La ripartizione dei consiglieri tra i settori economici è effettuata in base alle caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento ai sensi della normativa vigente. In particolare:
 - nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
 - il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio in rappresentanza dei settori economici arrotondata all'unità superiore assicurando comunque, anche in forma accorpata, la rappresentanza degli altri settori previsti dalla legge;
 - nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è garantita la rappresentanza autonoma delle piccole imprese;
 - nell'individuazione degli eventuali altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione di riferimento si tiene conto del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita, delle specificità economiche e delle tradizioni locali.
3. Dodici mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio verifica, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, e al valore aggiunto e al diritto annuale riscosso allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare. La verifica deve avere termine entro centocinquanta giorni.
4. La ripartizione dei consiglieri tra i settori economici è approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. Il Consiglio camerale dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento indicata nel decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale. La seduta in cui è all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e tutte quelle che eventualmente la precedano sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
6. In caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio in carica continua ad esercitare le proprie funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla scadenza.

Art. 13

Costituzione e scioglimento del Consiglio

1. Centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio, il Presidente della Camera di



Commercio dà avvio alle procedure per il rinnovo previste dalla normativa vigente, pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta della Regione Lombardia.

2. I componenti del Consiglio sono designati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle vigenti disposizioni, dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori previsti dalla legge e dallo statuto, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta delle Professioni costituita presso la Camera di commercio.
3. Le organizzazioni, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Lombardia.
5. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 14

Competenze e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali della comunità economica di riferimento. I suoi componenti operano senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto.
2. Il Consiglio svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto:
 - a) predisporre e delibera lo statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) nomina i componenti della Consulta delle Professioni di cui all'art 32 del presente Statuto;
 - d) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio;
 - e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio;
 - f) definisce gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio e delle aziende speciali in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - g) approva il regolamento sul proprio funzionamento nonché i regolamenti di carattere generale aventi rilevanza esterna nelle materie attribuite alla competenza del Consiglio dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio svolge,



- in generale, l'attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;
- h) verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di riferimento al fine di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio
 - i) verifica, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività
 - j) delibera, qualora ne ravvisi la necessità, la costituzione di commissioni consiliari temporanee o permanenti ai sensi del successivo articolo 18;
 - k) delibera sulla mozione di sfiducia alla Giunta o al Presidente presentate ai sensi degli articoli 24 e 27;
 - l) svolge ogni altra funzione prevista da leggi comunitarie, statali o regionali, dallo statuto o dai regolamenti.
3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, per l'approvazione del preventivo economico annuale e del suo aggiornamento.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta lo decida il Presidente o quando lo richieda, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso.
3. Le riunioni del Consiglio sono convocate almeno sette giorni prima con le modalità previste nel regolamento. Per ragioni di urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso recapitato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe di voto.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste per l'approvazione dello Statuto e relative modifiche, dei regolamenti e relative modifiche, per l'elezione del Presidente, per la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente o della Giunta e per le deliberazioni relative alla composizione del Consiglio.
6. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese.. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare. Alle riunioni hanno diritto di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti nonché, per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di Commercio.
9. Il Segretario Generale svolge la funzione di Segretario del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale Vicario.
10. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, adottato dal Consiglio stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 16

Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale. Alla sostituzione si provvede secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.
5. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio. Il Consiglio svolge le proprie funzioni anche quando non siano nominati o siano dimissionari singoli componenti, purché rimangano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni in autonomia e nell'interesse dell'economia locale, senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia, da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
3. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e modalità stabilite dal regolamento



consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere informazioni e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati, nonché di documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento consiliare e da quello sull'accesso agli atti.
4. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto sugli atti e fatti di cui sono a conoscenza.
 5. Ai consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, il cui importo è deliberato dal Consiglio camerale stesso nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni, composte da membri del Consiglio stesso, per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale.
2. Le commissioni consiliari, prive di poteri deliberativi e decisionali, svolgono funzioni consultive e propositive e i pareri resi non hanno valore vincolante.
3. Le commissioni consiliari sono composte da non più di sei membri del Consiglio e possono essere integrate eccezionalmente da esperti esterni. Il Presidente delle commissioni, nominato dal Consiglio, è scelto tra i membri di Giunta.
4. Le commissioni, sentito il Segretario Generale possono avvalersi della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio. In ogni caso un dirigente o un funzionario camerale svolge la funzione di segretario della commissione.
5. Le commissioni consiliari hanno di norma carattere temporaneo e devono concludere i lavori per cui sono state costituite entro i termini definiti nella delibera di costituzione. Al termine dei lavori il Presidente della commissione deve presentare una relazione scritta al Consiglio camerale.
6. Possono inoltre essere costituite commissioni consiliari permanenti incaricate di seguire materie o tematiche di carattere generale e continuativo. Alle commissioni consiliari permanenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Annualmente il Presidente della commissione presenta una relazione scritta al Consiglio camerale. Le Commissioni permanenti

durano in carica per l'intero mandato del Consiglio e sono composte di soli Consiglieri camerale.

7. Il Consiglio può deliberare lo scioglimento anticipato delle Commissioni permanenti qualora ne ravvisi l'opportunità.
8. La partecipazione alle Commissioni consiliari è gratuita e non comporta alcun onere a carico della Camera di commercio.

Art. 19

Regolamento consiliare

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, conformemente a quanto dispongono la legge ed il presente Statuto, da apposito regolamento adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. In particolare, il regolamento consiliare disciplina:
 - a) la convocazione delle riunioni del Consiglio;
 - b) lo svolgimento dei lavori del Consiglio, ivi incluse le votazioni e la verbalizzazione delle sedute;
 - c) la costituzione e il funzionamento di eventuali commissioni consiliari.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 20

Composizione e durata della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di commercio ed è composta dal Presidente e da otto consiglieri eletti dal Consiglio camerale secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Almeno quattro componenti sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. Almeno un componente deve essere di genere diverso dagli altri. Entra prioritariamente a far parte della Giunta il componente, appartenente al genere altrimenti assente, che abbia conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del proprio genere di appartenenza. Qualora nessun componente, appartenente al genere altrimenti assente, abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio fra i componenti appartenenti a tale genere; in tale ballottaggio ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per due sole volte. Il componente che subentra in corso di mandato decade alla scadenza dell'organo.

Art. 21

Competenze e funzioni della Giunta

1. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio con il programma di mandato, svolge le seguenti funzioni:
 - a) nomina tra i suoi membri il Vicepresidente;
 - b) designa il Segretario Generale e ne delibera la revoca;
 - c) nomina, su proposta del Segretario Generale e individuandolo tra i dirigenti dell'Ente, il Vice Segretario Generale Vicario;
 - d) nomina il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - e) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e ne disciplina il funzionamento;
 - f) nomina, designa e revoca i rappresentanti camerali negli organismi esterni, tenendo preferibilmente conto delle competenze presenti all'interno del Consiglio camerale;
 - g) adotta il regolamento sul proprio funzionamento nonché i regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - h) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
 - i) approva il budget direzionale annuale assegnando al Segretario Generale le relative risorse;
 - j) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
 - k) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente, il piano triennale dei fabbisogni di personale, il piano occupazionale annuale, l'ordinamento degli uffici e dei servizi e individua le aree dirigenziali;
 - l) verifica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - m) approva, alle scadenze previste dalla vigente normativa, il Piano della Performance, la Relazione sulla Performance, il Piano Triennale della Trasparenza e Integrità e il Piano Anticorruzione;
 - n) adotta, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
 - o) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni ed altri organismi e sulle dismissioni societarie e nonché sulla costituzione di Osservatori e relative soppressioni;
 - p) delibera l'istituzione di aziende speciali e la relativa soppressione, ne approva lo statuto e la dotazione organica e ne nomina il consiglio di amministrazione avendo cura che almeno un componente sia di genere diverso dagli altri;

- q) delibera in merito alla promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale;
 - r) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali ed altri istituti della programmazione negoziata ed in generale in ordine all'adozione di forme di accordo con altre pubbliche amministrazioni, organismi associativi e sindacali, nonché con soggetti privati;
 - s) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - t) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza, ivi compresa la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
 - u) può esprimere ed aderire a voti volti al fine di ottenere modifiche legislative nelle materie di competenza;
 - v) può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti Locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
 - w) delibera l'eventuale istituzione di sedi distaccate nella circoscrizione territoriale di competenza.
1. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla Legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Statuto che non siano riservate al Consiglio o al Presidente e che non rientrino nella competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
 2. La Giunta delibera, in casi di assoluta urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 3. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta è convocata almeno sette giorni prima della riunione con le modalità previste dal regolamento. Per ragioni di urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso recapitato almeno tre giorni prima della riunione.

4. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso la Giunta si riunisce entro dieci giorni.
5. Le riunioni della Giunta sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe di voto.
6. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
7. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale.
9. Il Segretario Generale svolge la funzione di Segretario della Giunta. In caso di sua assenza o impedimento, il ruolo di segretario della Giunta è svolto dal Vice Segretario Generale Vicario.
10. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento, adottato dalla Giunta stessa secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 23

Cessazione dalla carica di membro di Giunta

1. I membri della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni dei membri di Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. I membri di Giunta decadono dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Consigliere e nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo.
4. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione.
5. Le cessazioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

Art. 24

Decadenza della Giunta



1. La Giunta decade:
 - a) in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b) in seguito alle dimissioni della metà più uno dei componenti;
 - c) qualora, trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati, la Giunta non abbia ancora predisposto il relativo progetto;
 - d) per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
2. In caso di decadenza della Giunta per dimissioni di oltre la metà dei componenti, il Presidente provvede a convocare il Consiglio per l'elezione della nuova Giunta entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni.
3. Nella ipotesi di cui al comma 1, lettera c), ne viene data formale comunicazione alla Regione Lombardia, a cura del Segretario Generale, ai fini della nomina del commissario ad acta previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge. Entro i 30 giorni successivi all'approvazione del preventivo economico / bilancio d'esercizio da parte del Consiglio si provvede all'elezione della nuova Giunta secondo le disposizioni di legge.
4. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti la mozione di sfiducia nei confronti della Giunta, su proposta di almeno la metà più uno dei consiglieri, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio o abbia contravenuto ai deliberati formali del Consiglio;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto.
5. In caso di decadenza della Giunta in seguito a mozione di sfiducia, nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 25

Regolamento della Giunta

1. L'organizzazione e il funzionamento della Giunta camerale sono disciplinati, conformemente a quanto dispongono la legge ed il presente Statuto, da un regolamento interno adottato dalla Giunta stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. In particolare, il regolamento interno della Giunta disciplina: le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le procedure per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e per la verbalizzazione e sottoscrizione delle deliberazioni.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art. 26

Competenze e funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio, ne assicura l'unitarietà di indirizzo politico ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per due sole volte.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ed in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno
 - b) adotta gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza;
 - c) esercita poteri di iniziativa formulando proposte sull'attività dell'Ente da sottoporre al Consiglio e alla Giunta;
 - d) promuove l'immagine e l'attività della Camera di Commercio nell'ambito della sua responsabilità pubblica e di rappresentanza generale dell'ente;
 - e) in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile;
 - f) concede il patrocinio dell'Ente.

Art. 27

Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Il Presidente decade:
 - a) in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b) in caso di perdita dei requisiti o per il verificarsi di una causa di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di Consigliere accertata da parte del Presidente della Giunta Regionale;
 - c) per mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, presentata al Consiglio, accettata e approvata con le modalità indicate nei commi 4 e 5.
4. La mozione di sfiducia può essere presentata per violazioni di legge, dello Statuto o delle deliberazioni del Consiglio o della Giunta nonché qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio o della Giunta. La mozione di sfiducia deve essere accettata nella medesima seduta in cui è presentata con votazione a

scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il Consiglio.

5. Qualora la mozione di sfiducia venga accettata, il Presidente entro quaranta giorni convoca nuovamente il Consiglio camerale per la discussione e la approvazione della mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è approvata con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti.

Art. 28

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta. Qualora con la prima votazione non si raggiunga il quorum richiesto, si procede ad una seconda votazione nella seduta successiva, nella quale è eletto Vice Presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Non è ammessa la delega permanente delle funzioni di cui all'art. 23 da parte del Presidente della Camera di Commercio.
4. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza della Camera di commercio fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui la cessazione dalla carica di Presidente comporti anche la cessazione dalla carica di consigliere ed il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 30 giorni dalla nomina del nuovo consigliere da parte del Presidente della Regione Lombardia.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29

Composizione e del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. In applicazione del principio di pari opportunità, la Camera di commercio richiede ai soggetti competenti la designazione di almeno un componente



di genere diverso dagli altri.

3. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
5. Ove venga meno, per dimissioni, l'intero Collegio, esso resta comunque in carica fino alla sostituzione.

Art. 30

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività i Revisori dei conti hanno diritto di accesso, con il vincolo della riservatezza, ai documenti e agli atti della Camera di Commercio e possono richiedere la collaborazione e l'assistenza di dirigenti o funzionari della Camera di Commercio.
3. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 31

Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge. In particolare:
 - a) attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta;
 - b) esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, nonché sugli schemi di delibere di Giunta concernenti la contrazione di mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - d) svolge i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

4. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO VI CONSULTA DELLE PROFESSIONI

Art. 32

Istituzione e composizione della Consulta

1. Presso la Camera di commercio di Mantova è istituita, ai sensi delle vigenti disposizioni, la Consulta delle Professioni.
2. Fanno parte della Consulta di diritto i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio oltre a massimo tre componenti in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni attinenti alle tematiche oggetto della mission camerale e da queste designati.
3. Le singole categorie professionali che entreranno a far parte della Consulta e le associazioni maggiormente rappresentative delle stesse sono individuate – sulla base dei criteri definiti nel regolamento sul funzionamento della Consulta - mediante apposito bando, da pubblicare all'albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.
4. I componenti della Consulta sono nominati dal Consiglio camerale e restano in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
5. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta alcun onere a carico della Camera di commercio.

Art. 33

Funzioni della Consulta

1. La Consulta delle Professioni svolge le seguenti funzioni:
 - a) designa il rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Mantova;
 - b) esprime pareri, su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio, nelle materie di competenza camerale.

Art. 34

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta stessa da effettuarsi a maggioranza dei presenti.



2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere la nomina del Presidente sono presiedute dal presidente della Camera di commercio.
3. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
4. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio della Camera di commercio, il diritto al voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali.
5. Per ogni aspetto non previsto dalla legge o dal presente Statuto, il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio camerale e modificabile anche su proposta della Consulta.
6. Il regolamento di cui al comma precedente definisce altresì i criteri per l'individuazione delle categorie professionali non ordinistiche che devono essere rappresentate nella Consulta, con riguardo all'attinenza della professione con l'attività della Camera di commercio e alla sua rilevanza per l'economia locale, e criteri per la valutazione della rappresentatività delle associazioni.

TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 35

Indirizzo politico-amministrativo e gestione

1. L'azione della Camera di Commercio si basa sul principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo, da un lato, e compiti di attuazione e gestione dell'azione amministrativa dall'altro.
2. Gli organi di governo – Consiglio e Giunta – esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Al Segretario Generale e ai Dirigenti spetta, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli atti di organizzazione e di gestione del personale sono assunti dal Segretario Generale e dai Dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
4. Gli uffici e i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle



vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione in base a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, flessibilità della struttura ed economicità di gestione e in base ai principi di efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 36

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, il coordinamento dell'attività dell'ente nel suo complesso e la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta.
3. Il Segretario Generale svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) assiste alle sedute di Consiglio e di Giunta e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - b) può formulare proposte ed esprimere pareri agli organi della Camera di Commercio per la definizione dei programmi e delle direttive, nonché per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) persegue gli obiettivi assegnatigli dalla Giunta e in generale cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo adottando i relativi atti amministrativi;
 - b) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone per l'approvazione della Giunta il budget direzionale e i relativi aggiornamenti e assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste, verificando il raggiungimento dei risultati;
 - c) sovrintende alla gestione del personale e all'organizzazione adottando i provvedimenti e svolgendo i compiti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - e) segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime proposte alla Giunta ai fini delle decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni; se delegato dal Presidente, il Segretario Generale rappresenta la Camera di commercio in giudizio con relativo potere di conciliare e transigere e conferisce la procura ai difensori;
 - f) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti camerali.

4. Il Segretario Generale per quanto di competenza è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dal Vice Segretario Generale Vicario.
6. La Giunta può proporre la revoca del Segretario Generale al Ministero delle Attività Produttive nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dal contratto di lavoro.

Art. 37

Dirigenti

1. I dirigenti sono preposti alla direzione delle Aree con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.
2. I dirigenti della Camera di Commercio svolgono le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi. In particolare:
 - a) curano l'attuazione dei progetti e il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza;
 - b) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - c) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'Area di competenza;
 - d) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività;
 - e) svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. I dirigenti, per quanto di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 38

Personale

1. La dotazione organica complessiva del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta di norma con cadenza triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze funzionali e delle risorse economico-finanziarie.
2. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza. L'Ente, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri regolamenti

l'ordinamento del personale.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale.

Art. 39

Organismo Indipendente di Valutazione

1. Presso la Camera di commercio è istituito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV).
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dalla Giunta camerale, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), per un periodo di tre anni.
3. L'Organismo Indipendente di Valutazione può essere un organo monocratico ovvero un organo collegiale composto da tre componenti ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia, riferendo in proposito direttamente alla Giunta.
4. L'O.I.V. esercita l'attività di controllo strategico e svolge le funzioni previste dalla legge in materia di valutazione della performance, trasparenza e anticorruzione. La composizione, l'attività e le modalità di funzionamento dell'O.I.V. sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta camerale.
5. L'O.I.V. è supportato, nello svolgimento delle proprie attività, da una struttura tecnica permanente di cui fa parte, di diritto, il Segretario Generale.

Art. 40

Gestione finanziaria e patrimoniale

1. La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
2. La gestione finanziaria e patrimoniale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV AZIENDE SPECIALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 41

Costituzione e finalità delle aziende speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e dell'economia locale e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire Aziende speciali ai sensi della vigente

normativa. Le aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria.

2. La Giunta camerale, nell'ambito delle linee programmatiche del Consiglio camerale, delibera l'istituzione delle Aziende speciali, ne definisce le competenze e ne approva lo Statuto. A tal fine la Giunta opera una valutazione preventiva dell'economicità dell'attività, con particolare riferimento alla previsione dei costi e alla individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
3. Le Aziende speciali operano, per quanto applicabili, secondo le norme del codice civile e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Le aziende speciali perseguono gli scopi per i quali sono state costituite nell'ambito delle linee generali e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Camera di Commercio. In particolare le aziende speciali, nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e svolgono attività strumentali ai servizi e alle funzioni della Camera di Commercio. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro.
5. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività, nel rispetto del principio del soddisfacimento del pubblico interesse. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.
6. Le aziende speciali possono essere sciolte con deliberazione della Giunta camerale, previa comunicazione al Consiglio camerale.

Art. 42

Indirizzo e vigilanza sulle aziende speciali

1. La Giunta camerale, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue aziende speciali, dispone le misure necessarie per il raccordo funzionale delle Aziende speciali con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale svolta.
2. I progetti e le iniziative attuati dalle aziende speciali in ciascun esercizio sono definiti dai Consigli di Amministrazione delle aziende, in sede di approvazione del preventivo economico, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio camerale. L'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi assegnati sono verificati dal Consiglio camerale in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.
3. La Giunta camerale vigila sulle scelte organizzative e gestionali adottate dalle aziende speciali tramite l'emanazione di specifici atti di indirizzo nonché tramite il controllo preventivo sui regolamenti aziendali in materia di assunzioni, di

affidamento di incarichi di collaborazione e professionali e di gestione del personale.

CAPO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 43

Organi delle aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Presidente delle aziende speciali è di diritto il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio. Qualora questi non intenda svolgere il ruolo, il Presidente dell'Azienda speciale è nominato dalla Giunta camerale all'interno del Consiglio camerale su proposta del Presidente della Camera di Commercio.
3. Il Consiglio d'Amministrazione delle aziende, nominati dalla Giunta camerale, è composto dal Presidente e da quattro membri di cui due membri scelti fra i Consiglieri camerale e due esperti esterni scelti fra soggetti di comprovata professionalità operanti nei settori di attività propri dell'Azienda. E' assicurata la presenza di componenti di entrambi i generi.
4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta camerale entro 90 giorni dal suo insediamento e decade in coincidenza con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 44

Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende speciali

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente ed un membro supplente sono nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, un membro effettivo è nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione Lombardia.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni dalla data dell'atto di recepimento delle nomine di cui al comma 1 da parte della Giunta camerale.
3. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 45

Funzionamento delle aziende speciali

1. Le aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.



2. Il preventivo economico ed il bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle aziende speciali in tempo utili per essere approvati dal Consiglio camerale quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di commercio.
3. L'incarico di Direttore dell'azienda speciale può essere è di norma conferito al Segretario Generale della Camera di Commercio, in rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'azienda e quella del sistema camerale, ovvero può essere conferito a persona di specifica e comprovata professionalità assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio.
4. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 46

Mezzi finanziari delle aziende speciali

1. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributo annuale stanziato dalla Camera di Commercio in sede di approvazione del preventivo economico in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c) contributi di altri Enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.
2. Il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.
3. Con l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

Albo camerale e pubblicazione degli atti

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, è istituito l'albo camerale informatico della Camera di commercio di Mantova per la pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale, di atti e provvedimenti amministrativi sul sito

internet dell'amministrazione. I criteri e le modalità di pubblicazione degli atti all'albo informatico sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo camerale informatico per sette giorni naturali e consecutivi, salvo i casi in cui particolari disposizioni di legge sulla tutela dei dati personali non prevedano la loro secretazione. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta divengono esecutive dopo la scadenza del termine di pubblicazione, salvo che gli stessi organi non ne dichiarino contestualmente l'immediata esecutività.
3. Le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti sono immediatamente esecutive e non sono pubblicate all'Albo camerale.
4. La pubblicità dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Camera di commercio è assicurata ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 48

Publicità ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche è sono pubblicati all'Albo camerale informatico e vengono resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento.
2. Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale informatico salvo che l'organo che li approva non disponga diversamente.

Art. 49

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

Art. 50

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.